



Corte III
C-4773/2019

Sentenza del 1° novembre 2019

Composizione

Michela Bürki Moreni, statuenta come giudice unica
cancelliere Oliver Engel.

Parti

A. _____, (Italia),
ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione CSC,
autorità inferiore.

Oggetto

assicurazione vecchiaia e superstiti, condono
(decisione su opposizione del 4 giugno 2019).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:**1.**

1.1. B. _____, vedova, beneficiaria di una rendita dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, è deceduta in data 19 giugno 2017 (doc. 22).

1.2. Del decesso l'amministrazione è venuta a conoscenza soltanto il 16 gennaio 2018 (doc. 21, 22, 26).

2.

2.1. Con provvedimento del 13 novembre 2018, indirizzato a C. _____, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha deciso che la somma di CHF 7'161.-, pari a sette mensilità di CHF 1'023.- cadauna erogate a torto – dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018 – dopo il decesso di B. _____, deve essere restituita (cfr. doc. 26).

2.2. Con decisione dell'11 dicembre 2018 la CSC ha notificato la medesima richiesta di restituzione anche a A. _____ (doc. 28).

2.3. Con scritto del 22 gennaio 2019 indirizzato alla CSC A. _____, presumibilmente erede della defunta, ha precisato di aver riscosso le rendite, ma di averlo fatto in buona fede e di non aver immediatamente comunicato il decesso in quanto impegnato ad assistere la figlia deceduta nel mese di novembre 2017 (doc. 30).

2.4. Con decisione del 7 marzo 2019 la CSC ha comunicato a A. _____ il rigetto della domanda di condono del 22 gennaio 2019 (doc. 26, 30, 32 e allegato a doc. TAF 1).

3.

3.1. Tramite scritto del 5 aprile 2019 il ricorrente ha interposto opposizione contro il menzionato provvedimento, ribadendo la propria buona fede e la situazione finanziaria precaria. Egli, ha tuttavia confermato il proprio impegno – formulato nel precedente scritto - a rimborsare ratealmente la somma richiesta (doc. 33).

3.2. Con decisione su opposizione del 4 giugno 2019 la CSC ha respinto l'opposizione dell'interessato ed ha confermato la decisione del 7 marzo 2019 (allegato a doc. TAF 1).

3.3. Il provvedimento è stato recapitato all'interessato, residente a (...) (Italia), il 12 giugno 2019 tramite invio raccomandato con avviso di ricevimento ([...], attestato delle Poste svizzere e avviso di ricevimento ritornato alla CSC, cfr. allegato a doc. TAF 1).

3.4. Con scritto pervenuto il 25 luglio 2019 (cfr. timbro sulla busta di trasmissione del ricorso [allegato a doc. TAF 1] alla CSC, datato 17 luglio 2019, ma di identico tenore al quello del 5 aprile 2019 (doc. 33), l'interessato ha ribadito la propria buona fede e riaffermato il suo impegno a rimborsare a rate la somma accordata (doc. TAF 1).

3.5. La CSC ha in seguito inoltrato lo scritto al Tribunale amministrativo federale per competenza in data 16 settembre 2019 (doc. TAF 1).

4.

4.1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questa Corte giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi al TAF conformemente all'art. 85^{bis} cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).

4.2. In virtù dell'art. 3 lett. d^{bis} PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

5.

5.1. Giusta l'art. 60 LPGA il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione.

5.2. In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAVS, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto

federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA; anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4 PA e 37 LTAF).

6.

6.1. Nel caso concreto, sia dall'avviso di ricevimento, firmato dal ricorrente e datato 12 giugno 2019, che dall'attestato della Posta svizzera, risulta che la decisione impugnata è stata notificata ("Zugestellt") in data 12 giugno 2019 (doc. 36 e doc. TAF 1). Nel proprio gravame l'interessato peraltro non contesta tale fatto e neppure indica un'altra data in relazione alla notifica della decisione impugnata (doc. TAF 1).

6.2. Ritenuto quindi che il termine di trenta giorni per inoltrare ricorso ha iniziato a decorrere il 13 giugno 2019 ed è scaduto venerdì 12 luglio 2019, lo scritto depositato presso le Poste italiane il giorno il 25 luglio 2019 (cfr. timbro apposto sulla busta di trasmissione [allegato a doc. TAF 1]) è tardivo e pertanto inammissibile (art. 22 cpv. 1, art. 23 PA in relazione con l'art. 37 LTAF e art. 1 cpv. 2 lett. c^{bis} e 2 cpv. 4 PA).

6.3. Va inoltre aggiunto che il ricorrente non ha fatto valere istanza di restituzione del termine, per cui il giudice non deve esaminare tale eventualità.

6.4. Visto quanto sopra il ricorso è irricevibile.

7.

Va infine rilevato che nello scritto oggetto del contendere l'interessato, oltre a ribadire la propria buona fede, ha fatto notare di aver chiesto di poter far fronte ratealmente al debito, istanza peraltro già formulata sia nella domanda di condono del 22 gennaio 2019 che nello scritto del 5 aprile 2019.

Dall'incarto della CSC non risulta che l'amministrazione abbia evaso la citata richiesta. In simili circostanze l'incarto le va trasmesso per competenza (art. 8 PA).

8.

8.1. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

8.2. Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e

sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

L'incarto è trasmesso alla CSC affinché esamini la richiesta di pagamento rateale del debito formulato da A. _____ ai sensi del considerando 7.

3.

Non si prelevano spese processuali.

4.

Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento; allegato: copia del doc. TAF 1),
- autorità inferiore (n. di rif. [...]); raccomandata),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata).

La presidente del collegio:

Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni

Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: